



COMUNE DI PIGLIO

Provincia di Frosinone

Prot. n.

Piglio, lì 10/10/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIGLIO CAPOLUOGO – MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” COVID 19.

IL SINDACO

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;
- Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la **proroga dello stato di emergenza** al 31 gennaio 2021 – (G.U. Serie Generale , n. 248 del 07 ottobre 2020);

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante: **Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;**

i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- **23 febbraio 2020**, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- **25 febbraio 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- **1° marzo 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- **4 marzo 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- **8 marzo 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”*;
- **9 marzo 2020**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*
- **11 marzo 2020**, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- **1 aprile 2020**, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- **10 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- **26 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- **17 maggio 2020**, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- **11 giugno 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e*

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

- **14 luglio 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- **7 agosto 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- **7 settembre 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
- l' **Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 31 agosto 2020, n. Z00057 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio.**

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

PRESO ATTO della comunicazione in data 9/10/2020 con la quale l'Azienda UsI Lazio / Frosinone informa che nella scuola dell'infanzia di Piglio Capoluogo dell'Istituto Comprensivo "O. Bottini" di Piglio è stato accertato un caso positivo di COVID-19;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

CONSIDERATO che il fenomeno va posto sotto il controllo della prevenzione dal punto di vista sanitario, con puntuali accertamenti sul contagio all'interno della scuola dell'Infanzia di Piglio Capoluogo dell'Istituto Comprensivo O. Bottini sia per il personale che per gli alunni;

RITENUTO pertanto di disporre, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche la chiusura temporanea della scuola dell'Infanzia di Piglio Capoluogo fino a nuove disposizioni, tenuto conto dell'impossibilità di isolare una sola sezione, alla luce dello stato dei luoghi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento:

- la chiusura temporanea della scuola dell'Infanzia di Piglio Capoluogo, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove disposizioni;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)" e l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale

1. la chiusura temporanea della scuola dell'Infanzia di Piglio Capoluogo dell' Istituto Comprensivo O. Bottini di Piglio, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove disposizioni;
2. la sanificazione dei locali scolastici di cui sopra da parte di ditta specializzata.

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Frosinone;
 - o all' Istituto Comprensivo O. Bottini di Piglio;
 - o Comando Carabinieri di Piglio.

DISPONE altresì

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

